

l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Fortuna in liquidazione» con sede in Benevento (codice fiscale 00707250627) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Caso, nato ad Altamura (BA) il 2 agosto 1952 ed ivi domiciliato in via G. Giusti, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09843

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CICLAT ausiliari traffico società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 gennaio 2014 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «CICLAT Ausiliari Traffico società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 20 dicembre 2013 dalle quali si rileva una notevole esposizione debitoria dell'Ente che non risulta più in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Considerato che dall'ultimo bilancio del 31 dicembre 2012 si è riscontrato un attivo patrimoniale pari ad € 13.031.902,00, una massa debitoria pari ad € 15.312.041,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 3.915.379,00 e che dall'esame della Nota Integrativa è emerso che trattasi principalmente di debiti tributari, debiti nei confronti di enti previdenziali e di Istituti di credito;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che con nota pervenuta in data 12 marzo 2014 il legale rappresentante della cooperativa, riscontrando la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto, ha richiesto una sospensione del procedimento dichiarando che la cooperativa aveva presentato in data 17 febbraio 2014 ricorso ex art. 160 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 al Tribunale civile di Roma, sezione fallimentare, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

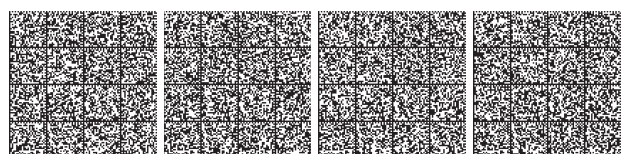
Preso atto della nota pervenuta in data 25 novembre 2014 con la quale il legale di fiducia della cooperativa ha inviato a questo ufficio copia dell'estratto autentico del verbale di Consiglio di Amministrazione della CICLAT del 24 novembre 2014 con il quale l'organo amministrativo ha deliberato di richiedere la revoca della domanda di concordato preventivo depositata presso il Tribunale Civile di Roma - Sez. Fallimentare;

Tenuto conto delle motivazioni che hanno indotto gli organi sociali della cooperativa a richiedere la revoca della domanda di concordato preventivo che si concretano nella comunicazione del 21 novembre 2014 di ATAC S.p.A. dell'interruzione del servizio a partire dal 30 novembre 2014, con due mesi di anticipo rispetto alla data precedentemente fissata;

Preso atto che tale interruzione anticipata del servizio ha comportato una modifica delle condizioni della domanda e del piano di concordato preventivo depositato che originariamente prevedeva il soddisfo integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e la soddisfazione nella misura del 20,37% dei creditori chirografari, calcolati anche sulla base dell'incasso di crediti commerciali dell'utile generato dalla prosecuzione dell'attività fino al 31 gennaio 2015 e che, allo stato, consentirebbe alla cooperativa il soddisfo dei creditori chirografari nella sola misura del 4,91%;

Preso atto della intervenuta istanza di revoca della domanda di concordato e ritenuto necessario adottare in tempi brevi il decreto di liquidazione coatta della società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede



l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CICLAT Ausiliari Traffico società cooperativa», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 00097950778) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in Piazza Tricarico, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

*D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
COZZOLI*

14A09844

DECRETO 24 dicembre 2014.

Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svol-

gimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la proposta di tariffe;

Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014;

Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta del GSE, vi è stata una interlocuzione tra lo stesso GSE e gli uffici del Ministero, con la quale sono stati approfonditi diversi aspetti relativi alla suddetta proposta;

Considerato che la proposta del GSE è basata, per quanto attiene ai costi, sulle modalità di attribuzione e contabilizzazione dei medesimi costi stabilite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com;

Visto che, sulla base delle predette modalità di attribuzione e contabilizzazione dei costi, sono state individuate attività, oggetto di separata rendicontazione contabile e di aggiornamento a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi e regolatori:

- Incentivazioni alla produzione elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico; fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche; incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie di origine);

- Energia termica ed efficienza energetica (titoli di efficienza energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto rendimento; conto termico);

- Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013 recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al GSE per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante aggiornamento delle condizioni,



dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra le attività per le quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le seguenti ulteriori attività (per le quali il GSE è tenuto ad applicare le modalità contabili di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com), di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-17:

- Incentivazione del biometano, sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

- Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza (Seu), e dei sistemi esistenti equivalente ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo", anche alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, come attività da programmare e di cui è prevedibile lo sviluppo nel triennio 2015-17, anche i nuovi compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e regolatori che ampliano il quadro delle attività svolte dal GSE all'interno dei comparti sopra indicati, e in particolare:

- implementazione delle attività afferenti all'aggiornamento dei meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del conto termico, alla promozione dell'efficienza energetica, nonché a talune previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014 di attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- effettuazione delle attività relative alle nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

- potenziamento delle attività per la gestione dello scambio sul posto, a seguito dell'incremento da 200 kW a

500 kW della potenza massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre pertinenti disposizioni di cui all'articolo;

- sviluppo delle attività connesse all'evoluzione dell'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, anche alla luce della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01) "Disciplina in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia";

- gestione delle attività derivanti dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE;

- espletamento delle attività derivanti dalla revisione della disciplina del dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dedicato in relazione alla gestione integrata di impianti di produzione con sistemi di accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel;

- gestione delle attività derivanti dalla conversione del diritto al riconoscimento dei certificati verdi in incentivo da riconoscere sulla produzione netta incentivata, in attuazione dell'art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;

- potenziamento delle attività di verifica e controllo, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerenti all'erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenuto conto, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;

- svolgimento di ulteriori attività finalizzate alla gestione delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle predette convenzioni è stato fissato al 30 settembre 2015;

- incremento delle attività funzionali alle verifiche di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni;

- accresciuta varietà di biocarburanti che possono essere utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di immissione in consumo;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti o modifiche amministrative;

Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la gestione del conto termico per le ragioni appresso indicate, i costi di ciascuna delle attività del



GSE oggetto di rendicontazione contabile con le modalità di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché i costi delle sopra citate attività di gestione degli incentivi al biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno debbano essere allocati sui rispettivi beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati;

Ritenuto di dover condividere le modalità di contabilizzazione e attribuzione dei costi attuate dal GSE ai sensi della citata deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché le previsioni di costo per la gestione delle attività, come individuate nell'allegato 1;

Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici, deve disporre della possibilità di consolidare gli strumenti, ad oggi implementati per la gestione dei predetti meccanismi, al fine di adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e di garantire il costante controllo di tutte le fasi costitutive il processo di erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso, ove previsto, il post-esercizio;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento dei relativi oneri di gestione, di verifica e di controllo, e che in tale fattispecie possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a 3 kW, che nella quasi totalità utilizzano per autoconsumo l'energia prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto;

Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto;

Ritenuto che le modalità di attribuzione dei costi di gestione ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno, e conseguentemente le modalità di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, debbano essere appropriatamente differenziati in ragione del comparto di attività, allo scopo di assicurare semplicità e prevedibilità dei flussi, sia per il GSE che per i beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle tariffe e delle modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono precisate nell'allegato 1.

3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.

4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe di cui all'allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi in capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere aggiornate con le medesime modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio che attribuiscono ulteriori compiti al GSE in materia di gestione di meccanismi di incentivazione e sostegno, le tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito provvedimento emanato con le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Art. 2.

Abrogazioni di corrispettivi

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole “, diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace a partire dal 1° gennaio 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

